

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

COMUNE DI TROIA
Codice IPA:c_1447
Prot. 0002865 del 07/02/2020 US



Il/La Sottoscritto/a _____
(Nel caso di persona fisica, in forma singola o associata)

Il/La Sottoscritto/a _____ Avv. CAVALIERI Leonardo _____

in qualità di legale rappresentante della Pubblica Amministrazione/Ente/Società/Associazione

_____ SINDACO DEL COMUNE DI TROIA (FG) _____
(Nel caso di persona giuridica - società, ente, associazione, altro)

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- Piano/Programma, sotto indicato
 Progetto, sotto indicato.

“[ID_VIP:4972] Procedura di VIA ai sensi dell’art. 23 del D. lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa alla realizzazione di un parco eolico costituito da 6 aerogeneratori per una potenza complessiva di 33,6 MW, denominato “Parco eolico di Troia - località Cancarro” ricadente nel Comune di Troia (FG). Proponente Eolo 3W Sicilia S.r.l..

Codice procedura: ID_VIP/ID_MATTM 4972 - Responsabile del procedimento: Arch. Gianluigi Nocco

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
 Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
 Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
 Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
 Altro (specificare) _____

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- Atmosfera
 Ambiente idrico
 Suolo e sottosuolo
 Rumore, vibrazioni, radiazioni
 Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)

- Salute pubblica
- Beni culturali e paesaggio
- Monitoraggio ambientale
- Altro:
 - IMPATTI CUMULATI, CON IMPIANTI ESISTENTI;
 - INTERFERENZE CON IMPIANTI DA FONTE RINNOVABILE ESISTENTI E/O AUTORIZZATI;
 - INTERVISIBILITÀ E INTEGRITÀ PERCETTIVA DELLE VISUALI PANORAMICHE, DALLE STRADE PANORAMICHE E DI INTERESSE PAESAGGISTICO-AMBIENTALE;
 - DENSITA' E DISTANZE TRA AEROGENERATORI APPARTENENTI AD UNO STESSO IMPIANTO

TESTO DELL'OSSERVAZIONE

OGGETTO: “[ID_VIP:4972] Procedura di VIA ai sensi dell’art. 23 del D. lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa alla realizzazione di un parco eolico costituito da 6 aerogeneratori per una potenza complessiva di 33,6 MW, denominato “Parco eolico di Troia - località Cancarro” ricadente nel Comune di Troia (FG). Proponente Eolo 3W Sicilia S.r.l..

Riscontro nota: Comunicazione procedibilità dell’istanza e pubblicazione della documentazione

Vista l’Istanza di avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, relativa al progetto indicato in oggetto, trasmessa dalla soc. Eolo 3W Sicilia S.r.l. il 07.11.2019 acquisita in pari data con prot. DVA/29256 dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali.

Considerato che il progetto “**Parco eolico di Troia - località Cancarro**” è localizzato nella Regione Puglia ed in particolare nel territorio del comune di Troia (FG), prevede la realizzazione di un impianto per la produzione di energia da fonte eolica, costituito da 6 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 5,6 MW per una potenza complessiva di 33,6 MW.

Visto l’art. 27, comma 6 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

Visti gli elaborati pubblicati all’indirizzo: <https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Info/7281>.

Visto il D.M. 10 settembre 2010 - Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le linee guida in allegato entrate in vigore nel decimoquinto giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Visto l’Allegato - Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi: Allegato 4 (punti 14.9, 16.3 e 16.5) - “Impianti eolici: elementi per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio”, ed in particolare il punto 3) “Impatto visivo ed impatto sui beni culturali e sul paesaggio:

- 3.1 Analisi dell'inserimento nel paesaggio “L'analisi dell'interferenza visiva passa inoltre per i seguenti punti: a).....; b) ricognizione dei centri abitati e dei beni culturali e paesaggistici riconosciuti come tali ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, distanti in linea d'aria non meno di 50 volte l'altezza massima del più vicino aerogeneratore, documentando fotograficamente l'interferenza con le nuove strutture”;
- 3.2 Misure di mitigazione ed in particolare la lettera e) “si dovrà esaminare l'effetto visivo provocato da un'alta densità di aerogeneratori relativi ad un singolo parco eolico o a parchi eolici adiacenti; tale effetto deve essere in particolare esaminato e attenuato rispetto ai punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, di cui all'articolo 136, comma 1, lettera d), del Codice, distanti in linea d'aria non meno di 50 volte l'altezza massima del più vicino aerogeneratore”;

Visto lo Schema di Piano Operativo Integrato n. 8 "Energia" Art. IV.3, c.1 delle norme del PTCP - Allegato 5 - Linee Guida per la valutazione paesaggistica degli impianti di produzione energetica da fonte rinnovabile nella provincia di Foggia, alla parte III "Le decisioni strategiche della Provincia di Foggia", paragrafo "Impianti eolici di grossa e media taglia", nel quale si riporta "Nelle aree definite idonee all'installazione di nuovi impianti secondo le indicazioni regionali esposte nel precedente Cap. I (e dunque al di fuori degli ambiti vincolati e di quelli dettagliati dal Regolamento Regionale n°24) la Provincia di Foggia ritiene fondamentale dettare un ulteriore criterio di esclusione della possibilità di nuove installazioni, dettato dalla verifica degli ingenti effetti cumulativi (effetto selva) generati dalla concentrazione e dalla covisibilità di più impianti già realizzati e potenziali: le aree già interessate da parchi eolici sono da considerarsi non idonee a nuove installazioni, con un ampliamento delle stesse.

La distanza idonea tra un parco eolico e l'altro è da determinarsi in base a studi di intervisibilità effettuati dal proponente che dovrà perciò essere a conoscenza degli impianti già installati e previsti. Tale distanza può aumentare in relazione all'altezza delle torri eoliche e dunque alla loro visibilità; d'altro canto può essere annullata nel caso in cui le caratteristiche geomorfologiche del paesaggio siano tali da non consentire la visibilità contemporanea di più impianti o nel caso in cui un nuovo impianto si ponga in continuità con quello preesistente lungo una linea di forza propria del paesaggio".

Vista l'adozione del Piano di Adeguamento del PUG del Comune di Troia al PPTR Regione Puglia con Delibera di Consiglio Comunale n. 06 del 07 marzo 2019 avente ad oggetto "Adeguamento del vigente PUG (Piano Urbanistico Generale) al PPTR (Piano Paesaggistico Territoriale Regionale) - Proposta di adeguamento ai sensi del comma 3 dell'art.97 delle NTA del PPTR e di Adozione ai sensi del comma 4 dell'art. 11 della Legge Regionale 27 Luglio 2001 n. 20", dove il Comune a seguito della "ricognizione delle componenti dei valori percettivi" di cui all'art. 87 c.1, individua le strade di interesse paesaggistico-ambientale, le strade e i luoghi panoramici e ne ha definito gli strumenti per la loro tutela e fruizione con l'art. **Art. 56 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le componenti dei valori percettivi** :

- "1. Nei territori interessati dalla presenza di componenti dei valori percettivi come definiti all'art. 53, commi 1), 2), si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui al successivo comma 2).
2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 60, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui agli art. 11 e 12 e in particolare quelli che comportano:
 - a1) la privatizzazione dei punti di vista "belvedere" accessibili al pubblico ubicati lungo le strade panoramiche o strade paesaggistiche;
 - a2) segnaletica e cartellonistica stradale che comprometta l'intervisibilità e l'integrità percettiva delle visuali panoramiche.
 - a3) **ogni altro intervento che comprometta l'intervisibilità e l'integrità percettiva delle visuali panoramiche definite in sede di recepimento delle direttive di cui all'art. 55."**

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 31/10/2018, avente ad oggetto "Richiesta di adozione delibera di Giunta Regionale per la individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti eolici con potenza superiore a 20 kW e dichiarazione del Comune di Troia, quale comune saturo" (Allegato n. 1)

Viste Le "Linee Guida del PPTR nel paragrafo B1.2.5.1.1 - Densità" dove "La Regione Puglia stabilisce ai fini del parere ambientale richiesto ai sensi della Delibera di GR n.716/2005 per il rilascio dell'Autorizzazione Unica (valutazione integrata) una distanza minima tra gli aerogeneratori pari a 3-5 volte il diametro del rotore sulla stessa fila e 5-7 volte il diametro su file parallele".

Vista la presenza, nel raggio di $5d = 810,00$ m (dove d = diametro aerogeneratore di progetto), di altri impianti di fonti rinnovabili (eolico e/o fotovoltaico) presenti nell'area interessata dalla realizzazione del parco e nello specifico:

ID.WTG	Coordinate aerogeneratori (UMT/WGS84 - Fuso 33)		FOGLIO	PARTICELLA	INTERFERENZE CON ALTRI IMPIANTI NEL RAGGIO DI 5 DIAMETRI
	EST	NORD			
3	523.032	4.576.235	9	268	<p>WTG 3 si troverebbe ad una distanza di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - circa 810 mt con Pas autorizzata per la realizzazione di un aerogeneratore da 60 kW, prot. com. n. 3629 del 20.02.2019. Foglio 7 p.lle 548-546; - circa 220 mt da un aerogeneratore da 60 kW realizzato con Pas, prot. com. n. 7802 del 08.05.14. Foglio 8 p.lla 132 - 379; - circa 145 mt con Pas per la realizzazione di un aerogeneratore da 60 kW, prot. com. n. 24561 del 23.11.2017. Foglio 8 p.lla 256; - circa 385 mt da un aerogeneratore da 60 kW realizzato con Pas, prot. com. n. 12493 del 28.06.2016. Foglio 9 p.lla 221-226; - circa 240 mt da un aerogeneratore da 60 kW realizzato con Pas, prot. com. n. 12516 del 28.06.2016. Foglio 9 p.lla 115 - 274; - circa 367 mt con Pas per la realizzazione di un aerogeneratore da 499,9 KW, prot. com. n. 15912 del 30/07/2019. Foglio 9 p.lle 377, 379 (per tale interferenza si è inoltrata richiesta di chiarimenti alla Regione Puglia che i si riporta in allegato n. 5); - circa 635 mt da un aerogeneratore da 60 kW realizzato con Pas, prot. com. n. 6438 del 15.04.2014. Foglio 9 p.lla 414; - circa 655 mt con Pas per la realizzazione di un aerogeneratore da 60 kW, prot. com. n. 11380 del 26.05.2017. Foglio 9 p.lla 412; - circa 625 mt con Pas per la realizzazione di un aerogeneratore da 60 kW, prot. com. n. 6442 del 15.04.2014. Foglio 9 p.lla 411; - circa 585 mt da un aerogeneratore da 60 kW realizzato con Pas, prot. com. n. 15002 del 14.08.2013. Foglio 9 p.lla 360; - circa 562 mt da un aerogeneratore da 1 MW realizzato con DIA, prot. com. n. 19627 del 30.06.2008. Foglio 9 p.lla 401; - circa 683 mt da un aerogeneratore da 60 kW realizzato con Pas, prot. com. n. 1602 del 02.05.2015. Foglio 9 p.lla 58;
5	523.228	4.576.026	9	196	<p>WTG 5 si troverebbe ad una distanza di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - circa 127 mt con Pas per la realizzazione di un aerogeneratore da 499,9 KW, prot. com. n. 15912 del 30/07/2019. Foglio 9 p.lle 377, 379 (per tale interferenza si è inoltrata richiesta di chiarimenti alla Regione Puglia che i si riporta in allegato n. 5); - circa 500 mt da un aerogeneratore da 60 kW realizzato con Pas, prot. com. n. 7802 del 08.05.14. Foglio 8 p.lla 132 - 379; - circa 420 mt con Pas per la realizzazione di un aerogeneratore da 60 kW, prot. com. n. 24561 del 23.11.2017. Foglio 8 p.lla 256; - circa 305 mt da un aerogeneratore da 60 kW realizzato con Pas, prot. com. n. 12516 del 28.06.2016. Foglio 9 p.lla 115 - 274; - circa 440 mt da un aerogeneratore da 60 kW realizzato con Pas, prot. com. n. 12493 del 28.06.2016. Foglio 9 p.lla 221-226; - circa 595 mt con Pas per la realizzazione di un aerogeneratore da 60 kW, prot. com. n. 6442 del 15.04.2014. Foglio 9 p.lla 411; - circa 600 mt con Pas per la realizzazione di un aerogeneratore da 60 kW, prot. com. n. 11380 del 26.05.2017. Foglio 9 p.lla 412; - circa 540 mt da un aerogeneratore da 60 kW realizzato con Pas, prot. com. n. 6438 del 15.04.2014. Foglio 9 p.lla 414; - circa 500 mt da un aerogeneratore da 60 kW realizzato con Pas, prot. com. n. 1602 del 02.05.2015. Foglio 9 p.lla 58; - circa 320 mt da un aerogeneratore da 60 kW realizzato con Pas, prot. com. n. 15002 del 14.08.2013. Foglio 9 p.lla 360; - circa 565 mt da un aerogeneratore da 1 MW realizzato con DIA,

					prot. com. n. 19627 del 30.06.2008. Foglio 9 p.lla 401;
7	522.455	4.575.666	9	236	<p>WTG 7 si troverebbe ad una distanza di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - circa 770 mt con Pas per la realizzazione di un aerogeneratore da 60 kW, prot. com. n. 24561 del 23.11.2017. Foglio 8 p.la 256; - circa 295 mt da un aerogeneratore da 1 MW realizzato con DIA, prot. com. n. 19627 del 30.06.2008. Foglio 9 p.la 401; - circa 305 mt da un aerogeneratore facente parte di un Progetto definitivo per la realizzazione di un impianto eolico per produzione di energia elettrica di potenza pari a P=25,2 MW, costituito da 6 aerogeneratori da ubicarsi all'interno dei limiti amministrativi del comune di Troia (FG), in località "Cancarro" e ricadente sulla p.la 94 del foglio 9, del quale ad oggi non si conosce lo stato autorizzativo. (Proponente Renvico Italy - Via San Gregorio, 34 - 20124 MILANO (MI) - pec:renvicoitaly@legalmail.it); - circa 450 mt da un altro aerogeneratore facente dello stesso progetto (Proponente Renvico Italy) e ricadente sulla p.la 10 del foglio 8; - circa 515 mt da un aerogeneratore facente parte di un Progetto oggetto di Procedura di VIA ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. relativa alla realizzazione di un Parco eolico costituito da 10 aerogeneratori da 4,2 MW ciascuno per una potenza complessiva di 42 MW, ricadente nel Comune di Troia (FG) in località "Montalvino-Cancarro". Proponente E2i Energie Speciali E2i Edison Speciali S.r.l. e ricadente sulla p.la 158 del foglio 8;
9	522.601	4.575.439	9	94	<p>WTG 4 si troverebbe ad una distanza di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - circa 325 mt da un aerogeneratore da 1 MW realizzato con DIA, prot. com. n. 19627 del 30.06.2008. Foglio 9 p.la 401; - circa 42 mt da un aerogeneratore facente parte di un Progetto definitivo per la realizzazione di un impianto eolico per produzione di energia elettrica di potenza pari a P=25,2 MW, costituito da 6 aerogeneratori da ubicarsi all'interno dei limiti amministrativi del comune di Troia (FG), in località "Cancarro" e ricadente sulla p.la 94 del foglio 9, del quale ad oggi non si conosce lo stato autorizzativo. (Proponente Renvico Italy - Via San Gregorio, 34 - 20124 MILANO (MI) - pec:renvicoitaly@legalmail.it); - circa 450 mt da un altro aerogeneratore facente dello stesso progetto (Proponente Renvico Italy) e ricadente sulla p.la 10 del foglio 8; - circa 540 mt da un aerogeneratore facente parte di un Progetto oggetto di Procedura di VIA ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. relativa alla realizzazione di un Parco eolico costituito da 10 aerogeneratori da 4,2 MW ciascuno per una potenza complessiva di 42 MW, ricadente nel Comune di Troia (FG) in località "Montalvino-Cancarro". Proponente E2i Energie Speciali E2i Edison Speciali S.r.l. e ricadente sulla p.la 158 del foglio 8;
12	522.622	4.576.400	9	97	<p>WTG 12 si troverebbe ad una distanza di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - circa 810 mt da un aerogeneratore da 60 kW realizzato con Pas, prot. com. n. 678 del 12.01.2017. Foglio 6 p.la 553 e 554; - circa 810 mt con Pas per la realizzazione di un aerogeneratore da 60 kW, prot. com. n. 910 del 12.01.2018. Foglio 6 p.la 550; - circa 700 mt con Pas per la realizzazione di un aerogeneratore da 60 kW, prot. com. n. 907 del 12.01.2018. Foglio 6 p.la 348 - 349; - circa 505 mt con Pas autorizzata per la realizzazione di un aerogeneratore da 60 kW, prot. com. n. 3629 del 20.02.2019. Foglio 7 p.la 548-546; - circa 720 mt da un aerogeneratore da 60 kW realizzato con Pas, prot. com. n. 12493 del 28.06.2016. Foglio 9 p.la 221-226; - circa 620 mt da un aerogeneratore da 60 kW realizzato con Pas, prot. com. n. 12516 del 28.06.2016. Foglio 9 p.la 115 - 274;

					<p>- circa 275 mt da un aerogeneratore da 60 kW realizzato con Pas, prot. com. n. 7802 del 08.05.14. Foglio 8 p.lla 132 - 379;</p> <p>- circa 295 mt con Pas per la realizzazione di un aerogeneratore da 60 kW, prot. com. n. 24561 del 23.11.2017. Foglio 8 p.la 256;</p> <p>- circa 810 mt con Pas per la realizzazione di un aerogeneratore da 499,9 KW, prot. com. n. 15912 del 30/07/2019. Foglio 9 p.lle 377, 379 (per tale interferenza si è inoltrata richiesta di chiarimenti alla Regione Puglia che i si riporta in allegato n. 5);</p> <p>- circa 660 mt da un aerogeneratore da 1 MW realizzato con DIA, prot. com. n. 19627 del 30.06.2008. Foglio 9 p.la 401</p>
16	523.056	4.575.355	7	413	<p>WTG 16 si troverebbe ad una distanza di:</p> <p>- circa 495 mt da un aerogeneratore da 1 MW realizzato con DIA, prot. com. n. 19627 del 30.06.2008. Foglio 9 p.la 401;</p> <p>- circa 415 mt da un aerogeneratore facente parte di un Progetto definitivo per la realizzazione di un impianto eolico per produzione di energia elettrica di potenza pari a P=25,2 MW, costituito da 6 aerogeneratori da ubicarsi all'interno dei limiti amministrativi del comune di Troia (FG), in località "Cancarro" e ricadente sulla p.la 94 del foglio 9, del quale ad oggi non si conosce lo stato autorizzativo. (Proponente Renvico Italy - Via San Gregorio, 34 - 20124 MILANO (MI) - pec:renvicoitaly@legalmail.it);</p> <p>- circa 745 mt con Pas per la realizzazione di un aerogeneratore da 499,9 KW, prot. com. n. 15912 del 30/07/2019. Foglio 9 p.lle 377, 379 (per tale interferenza si è inoltrata richiesta di chiarimenti alla Regione Puglia che i si riporta in allegato n. 5);</p> <p>- circa 740 mt da un aerogeneratore da 60 kW realizzato con Pas, prot. com. n. 15002 del 14.08.2013. Foglio 9 p.la 360;</p>

si allega ortofoto (Allegato n. 2)

Con la presente, la scrivente Amministrazione comunale nell'esprimere per competenza la conformità dell'opera rispetto allo strumento urbanistico vigente, rileva quanto segue, alla luce di quanto sopra e dall'esame degli elaborati di progetto:

1. La soc. Eolo 3W Sicilia ha iniziato l'iter per poter realizzare un parco eolico nel Comune di Troia nel lontano 2004. Il progetto è stato autorizzato poi a seguito di un complesso iter autorizzativo che ha visto la nomina di un Commissario ad Acta e la conclusione del procedimento stesso presso il Consiglio dei Ministri; i principali atti autorizzativi in ordine cronologico si possono così riassumere:
 - La società ICQ S.r.l. (oggi Eolo 3W Sicilia S.r.l.) in data 12/03/2004 presentava istanza di verifica di assoggettabilità a procedura di VIA (cd. screening) alla Regione Puglia in loc. "Cancarro" del Comune di Troia per la realizzazione di un parco eolico costituito da n. 20 aerogeneratori. La Regione Puglia si determinava sulla predetta istanza con D.D. n. 136 del 12/004/2005 assoggettando a procedura di VIA il progetto presentato;
 - in data 15/07/2005 la società presentava istanza di VIA per il progetto di cui alla precedente determinazione, riducendolo da 20 a 16 torri. Nell'ambito della redazione dello studio di VAS la società volontariamente eliminava dalla progetto n. 1 torre, così portandolo a 15 torri per una potenza complessiva pari a 30 MW. In data 30/03/2007 la società presentava anche domanda di AU presso il competente Servizio Energia regionale per un impianto di potenza pari a 30 MW;
 - la medesima società (che, medio tempore, aveva cambiato denominazione sociale in Eolo 3W Sicilia Srl), con ricorso iscritto al R.G. n. 102/2008, ricorreva dinanzi al Tar Puglia Bari ai fini dell'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Puglia sia sull'istanza di valutazione d'impatto ambientale richiesta con nota del 05/07/2005 che sulla domanda di autorizzazione unica richiesta ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387, ambedue relative al predetto impianto eolico. Il Tar Puglia Bari, con sentenza n. 1541 del 23/06/2008, in accoglimento del ricorso proposto dalla società ai

fini dell'annullamento del "silenzio illegittimamente mantenuto dalla Regione sulla istanza di valutazione d'impatto ambientale richiesta con nota 5 luglio 2005 e sulla richiesta di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387, ambedue relative all'impianto eolico progettato in località Cancarro del Comune di Troia", condannava la Regione Puglia, dichiarando l'obbligo di quest'ultima a pronunciarsi con provvedimento espresso sulle citate istanze, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della medesima sentenza;

- in conseguenza del protrarsi dell'inerzia dell'amministrazione resistente il Tar Bari, a seguito di nuova istanza della ricorrente, con ulteriore sentenza n. 2693 del 27/11/2008, nominava come commissario ad acta il Rettore del Politecnico di Bari – con facoltà di delega - affinché provvedesse alla prosecuzione dell'iter amministrativo volto alla realizzazione del predetto impianto. A valle di dette decisioni, con determinazione dirigenziale n. 40 del 02/02/2009 il Servizio Ecologia si determinava in ordine alla domanda di compatibilità ambientale sull'impianto, esprimendo giudizio sfavorevole alla stessa, per tutte le motivazioni ampiamente esposte e declinate nel medesimo provvedimento;
- la società nuovamente ricorreva dinanzi al Tar Bari ai fini dell'annullamento di detto provvedimento sfavorevole (R.G. n. 728/2009), chiedendone la sospensione cautelare. Il Tar adito, dapprima con ordinanza cautelare n. 343/2009 la rigettava e, poi, con sentenza n. 954 del 23/06/2011, accoglieva in via definitiva il ricorso proposto e, per l'effetto, annullava il provvedimento impugnato, anche sulla scorta della sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità inerente al r.r. n. 16/2006, da cui conseguiva "l'illegittimità in parte qua dell'atto impugnato, laddove il presupposto della decisione negativa sia costituito esclusivamente dall'applicazione delle norme regolamentari dichiarate incostituzionali (cfr. amplius TAR Puglia, Bari, sez. I, 5 gennaio 2011, n. 2)";
- il commissario ad acta, nella persona del prof. Ing. Massimo La Scala, all'uopo delegato del Rettore del Politecnico di Bari, medio tempore insediatosi presso la Regione Puglia, in forza di plurime proroghe chieste e concesse dal Tar con altrettante ordinanze (nn. 126/2009, 14/2010, 439/2011, 1608/2011), con decisione del 22/12/2011: - si esprimeva favorevolmente sulla VIA dell'impianto (cfr. pag. 14 della nota prot. n. 3032 del 30/03/2012 del Servizio Energie) - contestualmente rimetteva il procedimento alla PCDM sulla scorta del parere sfavorevole espresso dalla Sbeap con nota prot. n. 3032 del 30/03/2012, ai fini del superamento del dissenso ivi reso.
- nella riunione del 26/06/2012 la Presidenza del Consiglio dei Ministri condivideva le motivazioni della Regione Puglia espresse dal medesimo commissario (facendole proprie) e dava atto della sussistenza della possibilità di procedere alla realizzazione del progetto, pur con l'eliminazione degli aerogeneratori contraddistinti con i n. 11 e 15 e con lo spostamento delle torri identificate dai nn. 6, 10, 14 e 16 dal limite dell'area di rispetto dei torrenti vincolati ai sensi dell'art. 142 del d.lgs. 42/2004;
- a valle della nota prot. n. 10033 del 24/10/2012 del commissario ad acta recante comunicazione della conclusione positiva del procedimento di AU, con Determinazione Dirigenziale n. 6 del 30/01/2014 il Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica della Regione Puglia (oggi Sezione), valutate le specifiche risultanze istruttorie e, tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse nelle sedute di Conferenze di Servizi svoltesi, nonché della decisione resa dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 26/06/2012 e di quella del Commissario ad acta ing. Massimo La Scala del 22/12/2011 integrante i contenuti di un provvedimento favorevole di Valutazione d'Impatto Ambientale, ai sensi del d.lgs. n. 387/2003 rilasciava l'Autorizzazione Unica alla realizzazione ed esercizio dell'impianto eolico in oggetto per n. 10 aerogeneratori identificati dai nn. 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14 e 16;
- con Determinazione Dirigenziale n. 52 del 22/09/2014, il Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica, a seguito di formale istanza di proroga del termine inizio lavori di costruzione del suddetto impianto, avanzata dalla Società proponente, concedeva, [...] con le riserve e le condizioni chiarite in premessa, la proroga di mesi dodici del termine di inizio lavori per la realizzazione dell'impianto eolico a condizioni che la società ottenga un rinnovo o una proroga della determinazione di VIA da parte della competente autorità ambientale [...];

- con note inviate in data 05/11/2014 (via PEC) e 19/11/2014, acquisite rispettivamente al prot. n. AOO_089_10815 del 13/11/2014 e prot. n. AOO_089_12224 del Servizio Ecologia, la società Eolo 3W Sicilia S.r.l., in considerazione di quanto prescritto nella surriferita D.D. n. 52/2014 del Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica, presentava formale "Istanza di rinnovo del giudizio di compatibilità ...", espresso dal Commissario ad acta con decisione del 22/12/2011, relativo all'impianto eolico in oggetto. Analoga istanza veniva presentata dalla società anche alla Provincia di Foggia, come si evince dalla nota prot. n. 416 del 03/02/2015 del Servizio Energie;
- con nota del 04/11/2014 prot. 02/PEC/db, (prot. Ecologia n. 12224 del 10/12/2014), la società proponente presentava istanza di rinnovo del giudizio di compatibilità ambientale rilasciato per l'impianto in oggetto. Con nota del 04/12/2014 prot. 03/PEC/db, (prot. Ecologia n. 12929 del 18/12/2014) la società precisava che l'istanza del 04/11/2014 era da intendersi quale proroga del termine triennale inerente al giudizio di compatibilità ambientale espresso dal commissario ad acta. Analogamente la società presentava istanza anche alla Provincia di Foggia (come si evince dalla nota prot. n. 416 del 03/02/2015 del Servizio Energia);
- con nota proprio prot. n. AOO_159_416 del 03/02/2015, il Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica comunicava la sospensione dell'efficacia della Determinazione Dirigenziale n. 6 del 30/01/2014 fino alla comunicazione dell'esito della procedura relativa all'istanza di proroga del provvedimento di compatibilità ambientale da parte del servizio Ecologia. Tale nota costituiva oggetto di impugnazione da parte della società con ricorso al Tar Bari iscritto al R.G. n. 506/2015 nell'ambito del quale, con ordinanza n. 281/2015 veniva rigettata la richiesta di sospensione cautelare sul presupposto che "il pregiudizio lamentato con il ricorso in esame, essendo subordinato all'eventuale esito negativo del procedimento di rinnovo della verifica di compatibilità ambientale, allo stato risulta solo eventuale";
- con nota prot. n. AOO_089_1576 del 05/02/2015, il Servizio Ecologia richiedeva all'Avvocatura Regionale di voler svolgere circostanziato approfondimento giuridico rendendo parere legale in ordine all'individuazione dell'autorità competente al rilascio del provvedimento di proroga dell'efficacia del sub-provvedimento di VIA accluso alla D.D. di autorizzazione unica n. 6/2014, come modificata dalla D.D. n. 52/2014, sulla scorta dell'attuale quadro normativo regionale in materia di VIA, dell'assetto di competenze delineatosi a seguito delle deleghe di cui alla l.r. n. 17/2007, nonché delle scansioni procedurali e processuali che hanno permeato l'intero procedimento amministrativo culminato nella D.D. n. 6/2014;
- con nota pec del 07/08/2015, acquisita al prot. n. AOO_089_11437 del 14/08/2015, la società Eolo 3W Sicilia S.r.l. sollecitava l'Ufficio VIA regionale al rilascio della proroga della determinazione di Valutazione di Impatto Ambientale;
- con nota prot. n. AOO_089_11907 del 04/09/2015, il Servizio Ecologia, stante il sollecito pervenuto da parte della società Eolo 3W Sicilia S.r.l., reiterava la richiesta di parere legale all'Avvocatura Regionale già formulata con sua nota prot. n. 1576/2015. Quest'ultima si pronunciava con propria nota prot. n. 14884 del 03/11/2015 individuando nella Regione Puglia "l'autorità ambientale competente";
- con nota prot. n. AOO_089_16765 del 11/12/2015, il Servizio Ecologia, attesa la necessità di dover provvedere alla definizione del procedimento di proroga in oggetto, richiedeva alla società Eolo 3W S.r.l. la trasmissione di una perizia giurata, firmata da un tecnico abilitato, attestante l'immutatezza del quadro di riferimento programmatico, progettuale ed ambientale del parco eolico in oggetto. Precisava, inoltre, che qualora i quadri di riferimento citati fossero risultati variati (e.g. normativa sopravvenuta, stato dei luoghi, ecc.), sarebbe stato necessario attestare l'insussistenza di ragioni sopravvenute che avessero reso il progetto significativamente impattante. In particolare, l'attestazione avrebbe dovuto riguardare: a) lo stato attuale dei luoghi interessati dall'intervento in oggetto, nonché delle aree confinanti, che dovrà risultare conforme al progetto a suo tempo valutato positivamente; b) la normativa dei sistemi vincolistici nell'area d'intervento (e.g. Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, approvato con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul BURP n. 39 del 23.03.2015, ecc.); c)

l'assenza di impatti cumulativi negativi e significativi derivanti dalla compresenza nell'area di pertinenza e confinante del parco eolico da realizzare, di altri impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabili, così come definiti dalla DGR n. 2122/2012. Nella medesima nota si precisava, infine, che la suddetta perizia giurata avrebbe rappresentato l'elemento istruttorio di supporto alla decisione volta a valutare l'immutatezza dello stato dei luoghi tra il 2011 (anno di adozione della decisione di VIA da parte del Commissario ad acta) e la data di adozione del relativo provvedimento;

- con nota pec del 28/01/2016, acquisita al prot. n. 1483 dell'08/02/2016 della Sezione Ecologia, la società Eolo 3W Sicilia S.r.l. comunicava che [...] con riferimento alla nota di cui al vs Prot. n. 16765 dell'11 dicembre 2015, siamo con la presente a rappresentare la piena disponibilità della scrivente a trasmettere una perizia giurata dalla quale si evinca la permanenza delle originarie condizioni ambientali, ovvero, che lo stato dei luoghi interessati dal progetto (per come assentito e già sottoposto alla procedura di Valutazione di impatto Ambientale) non è nel frattempo modificato e che risulta "conforme al progetto a suo tempo valutato positivamente"; né che, è stato modificato il progetto autorizzato alla costruzione ed esercizio con la D.D. n. 6 del 30 gennaio 2014 rilasciata ai sensi dell'art.12 del D.lgs. 387/2003 [...]. Ciononostante anche tale nota costituiva oggetto di impugnativa dinanzi al Tar Bari (R.G. n. 1366/2015) e, all'udienza in camera di consiglio, la società rinunciava alla richiesta di sospensiva ivi formulata;
- con nota pec del 13/06/2016, acquisita al prot. n. AOO_089_7602 del 16/06/2016 della Sezione Ecologia, la società Eolo 3w Sicilia trasmetteva la perizia giurata richiesta dalla Sezione Ecologia con nota prot. n. 16765/2015, preannunciando già nella stessa nota di trasmissione che "le verifiche condotte dal tecnico abilitato indicano la permanenza delle originarie condizioni ambientali, ovvero, che lo stato dei luoghi interessati dal progetto non è nel frattempo modificato e che risulta pertanto conforme al progetto a suo tempo valutato positivamente ... a ciò fa eccezione il riscontro di due aerogeneratori realizzati in prossimità delle posizioni autorizzate alla scrivente". A tale nota seguiva sollecito della società del 05/08/2016 (prot. Ecologia n. 9995 del 12.08.2016) alla relativa definizione.
- con Determinazione Dirigenziale n.181 del 27/10/2016 del Settore Ecologia Regionale veniva rilasciata la proroga del giudizio di compatibilità ambientale solo per 8 dei 10 aerogeneratori costituenti il progetto autorizzato con D.D. n.6/2014 per un totale di 16 MW, poiché in due delle posizioni autorizzate erano già stati realizzati impianti eolici, di potenza inferiore ad 1MW e con iter semplificato;
- con Determinazione Dirigenziale n.21 del 9/02/2018 della Regione Puglia infine è stata concessa un'ulteriore proroga di 24 mesi per l'inizio dei lavori, che fissava pertanto il termine ultimo per poter dare inizio ai lavori al giorno **10/11/2019**.

A tale data nessuna comunicazione di inizio lavori risulta essere stata presentata, ne tanto meno alcun impedimento per cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà del proponente è stato tempestivamente manifestato.

Inoltre con nota AOO_159/PROT DEL 04/02/2020 - 0000794, e acquisita al prot. com. n. 2576 del 04.02.2020, la Regione Puglia - Sezione Infrastrutture comunicava l'Avvio del Procedimento d'Ufficio, ai sensi degli artt. 7 e 8 Legge 241/90 s.m.i., finalizzato alla adozione del provvedimento di declaratoria di decadenza ed inefficacia dell'Autorizzazione Unica rilasciata con D.D. del commissario ad acta n. 6 del 30/01/2004 e successive proroghe concesse con D.D.R. n. 52 del 22/09/2014 e D.D.R. n. 21 del 09/02/2018, in favore della società Eolo 3W Sicilia s.r.l., per decorrenza del termine di inizio e conseguente fine dei lavori entro i termini di cui all'art.5, commi 18, 21 e 21 bis, della L.R. Puglia n. 25/2012 e punto 15.5) Parte III del D.M. 10/09/2010.

Pertanto oggi ci troviamo di fronte non un progetto di variante, bensì un nuovo progetto di un parco eolico essendo mutate negli anni (dal 2004 ad oggi) non solo, la dislocazione degli aerogeneratori, le dimensioni degli stessi, la potenza totale del parco ma anche il territorio, interessato nel frattempo, da altre iniziative e progetti di eolico e fotovoltaico in fase di realizzazione o già realizzati, con le quali il parco dovrà integrarsi e rapportarsi in riferimento agli effetti cumulativi.

2. Come previsto dal D.M. 10 settembre 2010, nel progetto non vi è una “descrizione, rispetto ai punti di vista di cui alle lettere a) e b) (ricognizione dei centri abitati e dei beni culturali e paesaggistici riconosciuti come tali ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, distanti in linea d'aria non meno di 50 volte l'altezza massima del più vicino aerogeneratore - in questo progetto tale distanza equivale a 10 km, documentando fotograficamente l'interferenza con le nuove strutture), dell'interferenza visiva dell'impianto consistente in:

- ingombro (schermo, intrusione, sfondo) dei coni visuali dai punti di vista prioritari;
- alterazione del valore panoramico del sito oggetto dell'installazione.

Tale descrizione rappresentata nell'elaborato All_IV_1-App_5, seppur accompagnata da una simulazione delle modifiche proposte, attraverso lo strumento del rendering fotografico ante e post operam, non rispetta a pieno i requisiti richiesti consistenti nell'essere realizzati:

- su immagini reali **ad alta definizione**;
- in riferimento a **punti di vista significativi**, quali belvedere del centro abitato;
- su immagini realizzate in **piena visibilità (assenza di nuvole, nebbia, ecc.)**;
- in riferimento a tutti i beni immobili sottoposti alla disciplina del D.Lgs. n. 42/2004 per gli effetti di dichiarazione di notevole interesse e notevole interesse pubblico;
- attraverso sezioni-skyline sul territorio interessato, del rapporto tra l'ingombro dell'impianto e le altre emergenze presenti anche al fine di una precisa valutazione del tipo di interferenza visiva sia dal basso che dall'alto, con particolare attenzione allorché tale interferenza riguardi le preesistenze che qualificano e caratterizzano il contesto paesaggistico di appartenenza.

Il progetto con l'elaborato grafico All_IV_1-App_1, bene evidenzia del resto come le aree in progetto siano circondate da **Strade a valenza paesaggistica**, dalle quali è possibile percepire panorami e scorci ravvicinati di elevato valore paesaggistico, come stabilito all'art. 85 comma 1 delle NTA del Piano Paesaggistico Territoriale (PPTR) della Regione Puglia Piano approvato in via definitiva con D.G.R. n° 176 del 16/02/2015.

Nella progettazione in oggetto, l'inserimento proposto dei 6 aerogeneratori con diametro del rotore pari 162 m, altezza mozzo pari a 120 m, per un'altezza massima al top (punta della pala) pari a 201 m, sommato a quanto fin'ora già costruito e/o autorizzato, non asseconda affatto le geometrie consuete del territorio; lo stesso appare come elemento dominante sulla forma del paesaggio e quindi non risulterebbe accettabile da un punto di vista percettivo.


La fotosimulazione rappresentata nell'elaborato All_IV_1-App_5, ne è la dimostrazione, dove seppur la bassa risoluzione della stessa non rende bene l'effetto reale, è evidente come l'intervento proposto domini nettamente sul panorama.

PANORAMICA DELL'IMPIANTO DA ORSARA DI PUGLIA (distante ben 5500 m)



Lo stesso dicasi per

PANORAMICA DELL'IMPIANTO DA STRADA PROVINCIALE SP123 (distante 3000 m)



Al fine di determinarne l'impatto visivo reale, nulla è stato predisposto per altri punti di vista quali beni e

luoghi sensibili, posti nel buffer di 50 volte l'altezza degli aerogeneratori (10 Km), che presentano un valore paesaggistico ovvero tutti quei beni che potrebbero essere recuperati in un'ottica di valorizzazione economica diversa da quella agricola per poi correlarli con l'area dell'impianto e l'ambiente limitrofo al fine di determinarne l'impatto visivo reale, per esempio attraverso l'utilizzo del manuale "Gli impianti eolici: suggerimenti per la progettazione e la valutazione paesaggistica", secondo titolo della collana Linee guida per l'inserimento paesaggistico degli interventi di trasformazione territoriale, a cura della Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici del MiBac, dove sono stati introdotti le metodologie da adottare per la valutazione degli impatti degli impianti eolici sul paesaggio.


La finalità principale di tale guida, infatti, è quella di fornire metodologia utile alla definizione e all'assunzione consapevole delle scelte progettuali: scelte che dovrebbero tenere specifico conto dei caratteri paesaggistici dei luoghi, senza limitarsi alla considerazione degli elementi ecologico ambientali, metodologia quest'ultima riconosciuta dalle Linee Guida Nazionali del DM 24 settembre 2010.

Sulla base della guida MiBac ed in relazione di quest'ultime linee guida, recenti studi hanno portato ad individuare nell'area oggetto di valutazione i seguenti beni e luoghi sensibili

Comune	Beni e luoghi sensibili
Troia	Masseria Capo Posta
Troia	Ex Taverna di San Vito
Troia	Masseria San Francesco
Troia	Masseria San Cireo

3. Le Linee Guida del PPTR nel paragrafo B1.2.5.1.1 Densità - enuncia "Gruppi omogenei di impianti sono da preferirsi a macchine individuali disseminate sul territorio. Si considera minore infatti l'impatto visivo di un minor numero di turbine più grandi che di un maggior numero di turbine più piccole. Il PPTR propone la concentrazione piuttosto che la dispersione degli impianti. Ad una scala territoriale si consiglia la concentrazione di impianti di grande taglia in aree definite bacini eolici potenziali localizzati in prossimità delle aree produttive e dei grandi bacini estrattivi in coincidenza con condizioni anemometriche vantaggiose. Anche per gli impianti di media e piccola taglia localizzabili per autoconsumo in territorio agricolo si consiglia la concentrazione in sistemi consortili piuttosto che la dispersione di più numerosi impianti individuali. Altro elemento da controllare rispetto al parametro densità è la distanza tra i singoli aerogeneratori e tra i differenti cluster di impianti. La Regione Puglia stabilisce ai fini del parere ambientale richiesto ai sensi della Delibera di GR n.716/2005 per il rilascio dell'Autorizzazione Unica (valutazione integrata) una distanza minima tra gli aerogeneratori pari a 3-5 volte il diametro del rotore sulla stessa fila e 5-7 volte il diametro su file parallele. ***A prescindere dalle regole già fissate dalla normativa regionale, un buon esempio a questo proposito sono le linee guida danesi e tedesche. Le prime suggeriscono in presenza di siti sensibili di collocare le macchine in gruppi di non più di 8 turbine con una distanza relativamente ampia tra gli stessi. Le indicazioni tedesche, invece, stabiliscono una distanza tra un impianto e l'altro di almeno 5 km: è importante la giusta distanza tra i cluster per consentire di avere zone intermedie dove la percezione dell'impianto si riduca al minimo***".

Le linee guida continuano poi fornendo consigli utili per un corretto inserimento nel paesaggio dei nuovi impianti eolici, privilegiando e prendendo ad esempio le conformazioni planimetriche del tipo Danesi e simulando progetti ed inserimenti nel paesaggio.



Allo scopo di minimizzare le mutue interazioni, che s’ingenerano fra le macchine eoliche dovute ad effetto scia, distacco di vortici ecc., ed evitare l’effetto selva, si valuta come corretta una interdistanza tra gli aerogeneratori almeno equivalente a **3 diametri sulla stessa fila e 5 diametri su file parallele, come previsto dalle Linee Guida Nazionali**”.

Ed essendo il diametro degli aerogeneratori pari a 162,00 m una distanza adottata tra di essi di 486,00 m tra quelli disposti sulla stessa fila e di 810,00 m tra quelli disposti su file parallele e tale dato non trova riscontro negli elaborati progettuali presentati nei quali seppur non rappresentate si possono desumere dalla localizzazione degli stessi aerogeneratori e queste risultano bene al di sotto di quelle previste dalle Linee Guida Nazionali, infatti si ha:

ID.WTG	ID.WTG	Interdistanza tra gli aerogeneratori (metri)		Verifiche Linee Guida Nazionali	
		Stessa fila (486,00 m)	File parallele (810,00 m)	verificato	non verificato
12	3	440			*
12	7		753		*
3	5	278			*
3	9		889	*	
5	16		683		*
7	9	266			*
9	16	455			*

4. In riferimento all’adozione del Piano di Adeguamento del PUG del Comune di Troia al PPTR Regione Puglia con Delibera di Consiglio Comunale n. 06 del 07 marzo 2019, per le dimensioni e l’impatto che la realizzazione del parco eolico avrebbe, per l’intervisibilità e per l’integrità percettiva delle visuali panoramiche, dalle strade panoramiche e di interesse paesaggistico-ambientale, dai luoghi panoramici, l’intervento è da ritenersi non ammissibile, come previsto tra l’altro nelle NTA del PPTR Regione Puglia,

ai sensi dell'art. 88 c.2 p.to a4.4.

Il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. definisce l'impatto ambientale *"l'alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti"*.

A partire da tale definizione, va da se che i possibili impatti ambientali del "Parco Eolico di Troia - Località Cancarro" costituito da 6 aerogeneratori per una potenza complessiva di 33,60 MW, vanno studiati e valutati anche in termini cumulativi in relazione con gli altri impianti da fonti rinnovabili esistenti e/o autorizzati nelle aree limitrofe, in conformità alla DGR Regione Puglia n. 2122 del 23 ottobre 2012 *"Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale"* e alle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili fissate con il DM 10 settembre 2010.

In tale ottica, va tenuta ben presente la particolare condizione nella quale versa il territorio del Comune di Troia, (vedi Allegato n. 3 e 4) caratterizzato dalla presenza significativa di tanti impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili in termini di intensità, tale da raggiungere un livello di saturazione già evidenziato dallo stesso comune con l'adozione della delibera di CC n. 48 del 31 ottobre 2018 avente ad oggetto *"Richiesta adozione delibera di giunta regionale per la individuazione delle aree non idonee all'istallazione di impianti con potenza superiore a 20 kw e dichiarazione del comune di Troia, quale comune saturo"*.

Infatti, il rapporto presentato da Terna sul sito GAUDI al 30 novembre 2018, fornisce un dato per l'eolico installato pari a 10.094,25 MW in Italia.

Circa il 91% della potenza eolica installata è concentrata al sud e nelle isole.

La regione che contribuisce maggiormente è la Puglia con 24,80%, seguita dalla Sicilia con il 18,12%, dalla Campania con il 14,40%, dalla Basilicata con il 12,31%, dalla Calabria con il 10,76% e dalla Sardegna con il 10,32%.

Il rapporto comuni rinnovabili del 2018 (Treno Verde, Legambiente ed Enel), in merito al fabbisogno energetico nazionale racconta che circa il 32% è coperto da energia da impianti F.E.R. mentre la Puglia con i suoi consumi pari a 16,70 TWh/anno e la sua produzione di 9,95 TWh/anno riesce a coprire 59.50% del fabbisogno regionale con impianti F.E.R..


Il Comune di Troia ha una superficie di 168,20 Km², occupa dunque meno dello 0,06% del territorio nazionale e sul territorio del Comune si concentra circa il 2% della potenza totale degli impianti eolici installati in Italia.

La concentrazione, di potenza installata da fonte eolica, per Km² nazionale è pari a 0.0335 MW/Km² mentre quella del comune di Troia è pari a 1,27MW/Km² ovvero è 37,91 volte quella nazionale e oltre 10 volte quella regionale.

Questo fa sì che l'Amministrazione, e la gente che vive questi luoghi, hanno la percezione visiva di cosa significano 200MW di torri eoliche (di grande eolico) e che ormai si sia oltrepassato il limite del sostenibile, senza contare che le ultime Delibere Regionali prevedono iter semplificati per installazioni di aerogeneratori fino a 500 kW.

Il progetto in argomento prevedendo l'installazione di n. 6 turbine eoliche di grande taglia aventi un'altezza complessiva nettamente più elevata rispetto alla media dei parchi eolici esistenti (201 mt all'estremità della pala), e sebbene l'area d'installazione non presenti vincoli di inidoneità ai sensi del PPTR; le grandi dimensioni degli elementi in progetto generano delle incoerenze con gli indirizzi e le direttive indicate nella sezione C2 della scala d'Ambito del Tavoliere, difatti stante le dimensioni, nell'area delimitata dal perimetro calcolato considerando 50 volte l'altezza massima delle torri, è stato possibile individuare un totale di circa 200 aerogeneratori dislocati su 7 comuni a dimostrazione di quanto questo territorio sia già stato adoperato dall'energia eolica, infine per quanto attiene all'intervisibilità, le altezze degli aerogeneratori fanno sì che la parte più ad est del parco, risulti troppo visibile, poiché si trovano ad un'altezza sul livello del mare (WTG 3 - 405 m; WTG 5 - 401 m; WTG 7 - 418 m; WTG 9 - 425 m e WTG 12 - 415 m e WTG 16 - 382) uguale o di poco inferiore a quella del comune di Troia (439 m), a queste se si sommano le altezze degli aerogeneratori (201 m) si raggiungono altezze che vanno da i 583,0 m ai 626 m s.l.m. con una differenza rispetto alla quota del comune di Troia che va tra i 144 m dell'aerogeneratore posizionato sul punto più basso ai 187 m di quello n.9 posizionato nel punto più alto.

5. In ultimo si è riscontrato un'ulteriore interferenza tra l'area interessata dalla costruzione della nuova stazione Terna di smistamento a 150 KW ad ampliamento della stazione 380/150 KW di Troia ed il progetto di costruzione da parte della società Terna stessa del nuovo elettrodotto aereo 150 kV Doppia Terna "SE Troia - SE Troia/EOS 1" ed opere connesse, che vede la realizzazione di un sostegno nell'area individuata per la costruzione dell'ampliamento della nuova stazione elettrica, come meglio si evince dalla sovrapposizione tra l'area interessata ed il sostegno di progetto del nuovo elettrodotto



Pertanto, con la presente, in virtù di tutto quanto sopra espresso e riportato, e dalle criticità emerse e rilevate, nonché dall'eccessiva percepibilità che lo stesso avrebbe stante le dimensioni degli aerogeneratori in progetto, la scrivente Amministrazione non può che esprimere un **parere non favorevole** alla realizzazione dell'impianto oggetto della Procedura di VIA presentata dalla società "Eolo 3W Sicilia Srl", poiché non conforme alle Linee Guida, Decreti e Piani sopra citati, a meno di una proposta risolutiva delle criticità riscontrate.

Ove mai il Parco Eolico in progetto dovesse essere autorizzato, l'Amministrazione chiede sin da ora le compensazioni ambientali e territoriali previste dal Ministero dello sviluppo economico D.M. 10-9- 2010 Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 settembre 2010, n. 219, nello specifico secondo quanto indicato all'Allegato II, e quindi nella misura

del 3 per cento dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto.

Il Comune si riserva di integrare il presente parere con ulteriori considerazioni e approfondimenti.

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione


Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato 3 - Parere Comune di Troia_Procedura di VIA_ID_VIP-4972 (con allegati 1-2-3- e 4).

Luogo e data __Troia (FG) 07-02-2020__

(inserire luogo e data)

Il/La dichiarante
(Avv. Leonardo CAVALIERI)


(Firma)

